

**TUTELA E SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI MONUMENTALI
AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 14 GENNAIO 2013, n. 10.**

Schema di convenzione tra il Corpo forestale dello Stato e la Regione Campania per l'attuazione dell'articolo 7, comma 3, della Legge 14 gennaio 2013, n.10 e del relativo decreto attuativo 23 ottobre 2014 di cui all'art. 7 comma 2 della medesima legge.

Il giorno_____ il Corpo forestale dello Stato, rappresentato dal Responsabile della Divisione 6^a - Servizio II – Ispettorato generale Pr. Dir. Angela Farina, nata a Roma il 21.12.1961, autorizzato alla sottoscrizione dal Capo del Corpo forestale dello Stato con nota n. 340/ V del 17 marzo 2015, e la Regione Campania, Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nella persona della Dirigente pro tempore dell'Unità Operativa Dirigenziale "Foreste", d.ssa Flora Della Valle, nata a Napoli l'8 dicembre 1964, domiciliata per la carica in Napoli, via G. Porzio Isola A/6 - Centro Direzionale, legalmente abilitata alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitogli dal combinato disposto delle delibere della Giunta regionale n. 3466 del 23/06/2000 e n. 488 del 31/10/2013 e della nota del 07/03/2014 n. PG/2014/166279 del Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

VISTO l'art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante *norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*, con il quale si dettano disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;

VISTO il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge, con il quale si stabilisce che le Regioni, oltre a recepire la definizione di albero monumentale dalla legge stabilita, effettuino la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai Comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigano gli elenchi regionali e li trasmettano al Corpo forestale dello Stato;

VISTO il Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 (da ora in poi denominato decreto attuativo) di cui al comma 2 dell'art.7 della medesima legge, con il quale sono stati stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei Comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento di appositi elenchi, nonché si è provveduto ad istituire un Elenco degli Alberi Monumentali d'Italia gestito dal Corpo forestale dello Stato;

VISTO il comma 5 dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 con il quale, per l'attuazione del censimento, della realizzazione degli elenchi a tutti i livelli, delle attività correlate alla autorizzazione agli interventi di modifica degli esemplari arborei, si autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014 provenienti dal Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

VISTO che l'art.12 del decreto attuativo stabilisce che le risorse finanziarie rese disponibili debbono essere ripartite tra il Corpo forestale dello Stato e le Regioni sulla base, da una parte, dei fabbisogni connessi all'attività di coordinamento, gestione degli elenchi, controllo e vigilanza, rilascio pareri e, dall'altra, di quelli legati al sostegno del lavoro di censimento da parte dei comuni e alla redazione degli elenchi regionali;

VISTO che nel medesimo articolo si prevede che la ripartizione dei fondi destinati alle diverse Regioni debba avvenire sulla base di criteri stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali fondati sul confronto dei più significativi parametri territoriali;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 13141 del 19.12.2014, registrato in data 23.12.2014, con il quale si approva la proposta avanzata dal Corpo forestale dello Stato relativamente ai criteri di ripartizione dei fondi destinati alle Regioni/Province Autonome e si assegnano alle stesse determinati importi a sostegno dello svolgimento delle attività di relativa competenza;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 23.11.2014 n. 82/014/DVI, con il quale si impegna la somma di € 1.496.000,00 a favore delle Regioni/province Autonome per lo svolgimento delle attività di loro competenza;

CONSIDERATO che tra il Corpo forestale dello Stato e la Regione Campania intercorrono già rapporti di collaborazione ai sensi della convenzione sottoscritta il 02/07/2013, tuttora vigente, che ha per oggetto la collaborazione per il coordinamento delle strutture antincendio boschive della Regione Campania e quelle del Corpo Forestale dello Stato per la gestione degli interventi di lotta attiva;

CONSIDERATO infine che, al di là della disposizione normativa che detta gli obblighi e indica le modalità tecniche e amministrative per la particolare attività, da entrambe le parti, ognuna con la propria competenza, è riconosciuto un interesse comune nel perseguire con correttezza ed efficacia la realizzazione del censimento degli alberi monumentali nonché la compilazione e gestione degli elenchi regionale e nazionale, in modo che si possa garantire agli esemplari censiti l'adeguata tutela prevista dalle normative;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Obbiettivo e oggetto

Il Corpo forestale dello Stato e la Regione Campania stipulano la presente convenzione con l'obbiettivo di dare piena attuazione a quanto stabilito dall'art.7, comma 3, della Legge 14 gennaio 2013, n.10 e dal relativo decreto attuativo 23 ottobre 2014 di cui all'art. 7 comma 2 della medesima legge. In particolare l'oggetto precipuo è quello relativo al censimento degli alberi monumentali presenti nel territorio regionale nonché alla predisposizione degli elenchi regionale e nazionale. Entrambe le attività saranno svolte con esclusivo riferimento alla Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e secondo le modalità, i criteri e i tempi stabiliti dal relativo decreto attuativo 23 ottobre 2014.

Rientra, tuttavia, nella presente convenzione ogni altro adempimento connesso e volto alla tutela e valorizzazione degli esemplari monumentali stabilito per legge e che coinvolga le parti.

Art. 2 – Compiti della Regione Campania

La Regione, attraverso il Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Unità Operativa Dirigenziale "Foreste", provvederà a svolgere attività di coordinamento per quel che attiene alle operazioni di censimento degli alberi monumentali svolte dai comuni ricadenti nel territorio di propria competenza amministrativa e curerà la redazione dell'elenco regionale a partire dalle proposte provenienti dai comuni.

Essa porrà in essere ogni misura atta a consentire ai Comuni di effettuare con esattezza, economicità ed efficienza l'attività censuaria ad essi attribuita dalla legge, fornendo loro direttive ed ogni informazione utile

al lavoro, promuovendo incontri con i referenti designati da ciascuna Amministrazione comunale, vigilando l'osservanza della scadenza per la realizzazione del censimento prevista per il 31 luglio 2015, e, se del caso, sostenendo finanziariamente tale attività eventualmente anche con fondi suoi propri. Se ritenuto opportuno, essa potrà ricorrere ad incarichi esterni per le attività di censimento.

Qualora sia già stato istituito un elenco regionale degli alberi monumentali ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, la Regione fornirà ad ogni Comune le informazioni relative agli individui arborei iscritti in elenco e ricadenti nel territorio di relativa competenza affinché possa essere facilitata sia la loro individuazione *in loco* che la compilazione della scheda di identificazione.

La Regione, una volta ricevuti dal singolo Comune, entro la data stabilita, i risultati del censimento sotto forma di elenco elettronico (e cartaceo se del caso) corredato dalle singole schede di identificazione, si pronuncerà entro 90 giorni (istruttoria) circa la attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito, elaborando, quindi, entro il 15 dicembre 2015, il proprio elenco regionale, in formato elettronico.

Una volta approntato l'elenco in formato elettronico, la Regione lo trasmetterà in via telematica al Servizio II- Divisione 6[^] dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.

Considerato che per la gestione dell'elenco nazionale è previsto il ricorso ad un sistema informativo centrale, attualmente in fase di progettazione, la trasmissione dell'elenco regionale da parte della Regione sarà supportata dalla implementazione nel sistema informativo dei dati relativi al singolo soggetto arboreo così come desunti dalla scheda di identificazione comunale.

La Regione potrà accettare da parte dei Comuni anche la trasmissione di elenchi parziali o anche le informazioni relative ad un solo elemento censito, compierne la relativa istruttoria e trasmetterne i risultati all'Ispettorato generale-Divisione 6[^] del Corpo forestale dello Stato, secondo le modalità su descritte.

Nel caso in cui l'elenco contenga elementi arborei per i quali risulti già formalizzato o proposto il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione, a proprie cura e spese, invierà la relativa comunicazione e documentazione anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per permettere l'aggiornamento della banca dati del SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), ai sensi del Decreto ministeriale 26 maggio 2011 recante "Approvazione dello schema generale di convenzione con le Regioni ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio", pubblicato in gazzetta ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.

Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco nazionale, oltre al rispetto della cadenza annuale prevista da decreto, la Regione comunicherà all'Ispettorato generale-Divisione 6[^] del Corpo forestale dello Stato ogni eventuale sua variazione, non appena la stessa si verifichi.

Art. 3 – Compiti del Corpo forestale dello Stato

Il Corpo forestale dello Stato, in quanto gestore dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e collettore delle informazioni ad essi relative, svolge attività di coordinamento dell'intera operazione di catalogazione. Tale attività di coordinamento si svolgerà sia a livello centrale, tra l'Ispettorato generale-Divisione 6[^] e le Regioni sia, se del caso, a livello regionale tra Comando regionale del CfS e la singola Regione.

Il Corpo forestale dello Stato, oltre alla gestione dell'elenco nazionale, al coordinamento delle attività regionali, effettua il controllo e la vigilanza degli alberi elencati come monumentali, è tenuto a partecipare

all'iter autorizzativo di interventi di modifica degli esemplari rilasciando pareri vincolanti e, in caso di esercizio del potere sostitutivo di cui all' articolo 7, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, tramite i Comandi provinciali e relative strutture dipendenti, provvede ad effettuare il censimento previsto per conto degli enti territoriali inadempienti.

Considerata la capillare diffusione nel territorio, la conoscenza delle relative emergenze naturalistiche e la competenza tecnica acquisita nel settore del monitoraggio, il Corpo forestale dello Stato, laddove richiesto espressamente dal singolo Comune o in modo più generale dalla parte convenuta, può collaborare con gli stessi, attraverso i propri Comandi provinciali; il supporto nel lavoro di censimento, che rimane sempre di responsabilità dei Comuni a cui spettano pertanto tutti gli adempimenti di ordine amministrativo, si concentrerà sia sugli aspetti logistici che su quelli tecnici.

Il Corpo forestale dello Stato, come già specificato nel precedente articolo, può collaborare, attraverso i propri Comandi regionali, con la Regione Campania per il supporto tecnico scientifico relativo alla valutazione della monumentalità delle piante proposte, al fine della redazione dell'elenco regionale.

Le attività di rilievo degli alberi monumentali presenti nell'ambito delle riserve naturali statali verranno svolte, in accordo con i Comuni amministrativamente competenti, dagli Uffici territoriali per la Biodiversità del Corpo forestale dello Stato competenti della relativa gestione.

Al fine di assicurare un flusso informativo più snello e una gestione dei dati che assicuri le opportune elaborazioni, il Corpo forestale dello Stato provvederà alla realizzazione di un sistema informativo aperto alla consultazione e/o all'inserimento dei dati da parte degli Enti territoriali interessati, con abilitazione di funzioni diversificate a seconda dei livelli operativi. In particolare alla Regione Campania sarà attribuita l'abilitazione relativa sia all'inserimento dei dati che alla consultazione dei contenuti.

Il Corpo forestale dello Stato e in particolare la Divisione 6^a dell'Ispettorato generale, una volta ricevuto l'elenco regionale ed effettuato - anche all'interno del sistema informativo - la verifica in ordine al rispetto dei criteri stabiliti nonché alla congruità delle informazioni, validerà l'inserimento degli elementi arborei in esso contenuti mediante iscrizione del soggetto arboreo monumentale nell'elenco nazionale.

Onde consentire le misure di tutela e di valorizzazione dei beni censiti da parte della collettività e delle amministrazioni pubbliche, la Divisione 6^a dell'Ispettorato generale pubblicherà l'elenco degli alberi monumentali d'Italia sul sito internet istituzionale del www.corpoforestale.it e ne assicurerà il costante aggiornamento.

In relazione alle variazioni di condizioni vegetative degli esemplari monumentali che dovessero essere accertate in occasione dei controlli annuali da parte dei Comandi provinciali, la Divisione 6^a dell'Ispettorato generale, anche per il tramite dei Comandi regionali, ne darà tempestiva comunicazione alla Regione Campania e, qualora gli esemplari censiti dovessero essere sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., anche alla Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Rappresentanti del Comando regionale parteciperanno, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., alle commissioni regionali deputate alla formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e aree di cui all'articolo 136, nei casi in cui queste riguardino filari, alberate ed alberi monumentali.

Il Corpo forestale dello Stato fornirà altresì le informazioni su ciascun bene monumentale iscritto in elenco per il tramite di una cartellonistica fissa, assicurando che la stessa abbia i requisiti *standard* previsti nell'allegato tecnico del decreto attuativo.

Le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato sono ripartite nel seguente modo:

- Gestione dell'Elenco Nazionale degli Alberi Monumentali: il Direttore della Divisione 6[^]-Servizio II dell'Ispettorato generale del CfS;
- Segnaletica: il Direttore della Divisione 6[^]- Servizio II dell'Ispettorato generale del CfS;
- Supporto al censimento di competenza comunale: il Comandante regionale del CfS per la Campania come coordinatore delle attività di collaborazione espletate dai Comandi provinciali;
- Partecipazione a commissioni regionali ai sensi dell'art. 137 D.Lgs. n.42/2004: il Comandante regionale del CfS per la Campania che potrà delegare uno o più funzionari dirigenti c/o direttivi appositamente incaricati;
- Controllo e vigilanza degli alberi monumentali in elenco, ai sensi dell'art.7 c.4 della Legge 10/2013 : il Comandante regionale del CfS per la Campania come coordinatore delle attività espletate dai Comandi provinciali;
- Rilascio pareri per le istanze di abbattimento e di modifica degli apparati: il Comandante provinciale del CfS competente per la provincia, che potrà delegare un funzionario direttivo appositamente incaricato

Art 4 – Richiesta di collaborazione al CfS

La Regione Campania, se ritenuto opportuno, può avvalersi per le attività di censimento, dei Comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato, i quali forniranno la propria collaborazione in termini di logistica e/o di rilevamento dei dati al singolo Comune interessato. Essi svolgeranno tale attività di supporto sotto il coordinamento del Comando regionale del CfS .

Laddove ritenuto opportuno, la Regione Campania potrà avvalersi del Comando regionale del Corpo forestale dello Stato in fase di istruttoria delle proposte di monumentalità provenienti dai Comuni.

Per entrambe le tipologie di collaborazione il Comando regionale del CfS e la Regione Campania sottoscriveranno appositi accordi operativi, o integreranno quelli già vigenti, fornendo adeguato dettaglio delle modalità operative.

La Regione Campania, per la collaborazione resa dal Corpo forestale dello Stato corrisponderà al Comando regionale una somma a titolo di contributo alle spese. Tale onere è da patuirsi e indicarsi nell'ambito dell'accordo operativo.

Art. 5 – Informazione

Il Corpo forestale dello Stato assicurerà il continuo flusso informativo relativo al programma di catalogazione: al fine di meglio definire il lavoro sia in fase iniziale che in corso d'opera saranno organizzati appositi incontri di coordinamento sia tra le strutture del CfS che con funzionari della Regione Campania, dalla stessa designati.

Art. 6 – Durata

L'efficacia della presente convenzione, nel tenere conto dei termini imposti dal decreto attuativo per quel che riguarda le attività di censimento (31 luglio 2015) e di redazione e trasmissione al CfS degli elenchi regionali (31 dicembre 2015), considera tuttavia anche il tempo necessario per l'impostazione e successivo sviluppo iniziale delle misure di valorizzazione (segnaletica) e di tutela (controlli, pareri). Essa è pertanto fissata in 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Il Corpo forestale dello Stato comunicherà ufficialmente l'avvenuta registrazione del Decreto di approvazione ed esecuzione del presente atto da parte del competente Organo di controllo secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 7 – Oneri e finanziamento dell'attività

Sulla base di quanto indicato in premessa, a titolo di partecipazione alle spese relative alla realizzazione delle attività previste dall'art. 2 della presente convenzione è stabilito che il Corpo forestale dello Stato stanzi un importo complessivo di 67.000,00 euro (sessantasettemila/00 euro).

L'importo sarà corrisposto alla Regione Campania in più soluzioni e per stati di avanzamento delle attività, secondo le seguenti modalità:

- il 30 % a seguito dell'avvenuta approvazione della presente convenzione da parte degli organi di controllo, per un importo pari a 20.100 euro (ventimilacenti/00 euro)
- il 50 % a seguito dell'invio di una relazione tesa ad attestare il rispetto della tempistica, per un importo pari a 33.5000,00 euro (trentatremilacinquecento/00 euro) ;
- il rimanente 20 % a seguito di avvenuta verifica di cui al successivo art. 7, per un importo pari a 13.400 euro (tredicimilaquattrocento/00 euro).

Il pagamento di ogni importo dovuto dovrà essere formalmente richiesto dalla Regione Campania al Corpo forestale dello Stato – Ispettorato generale- Divisione 6[^] e dovrà essere accreditato mediante girofondo al conto di contabilità speciale di Tesoreria Unica intestato a “ Regione Campania” – CODICE DI TESORERIA N. 425 – CONTO DI TESORERIA N. 0031409.

Nulla delle ultime due porzioni di corresponsione è dovuto nel caso in cui la Regione Campania non provveda al rispetto del programma di attività stabilito dalla norma e dalla presente convenzione.

Art. 8 – Verifica

Al termine dell'attività di catalogazione si procederà, previa presentazione da parte della Regione Campania di una relazione finale, alla verifica congiunta sulla conformità di questa rispetto a quella stabilita e programmata avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente atto. A questo riguardo potrà rappresentare strumento utile il confronto fra quanto realizzato in termini di catalogazione ai sensi della L. n. 10/2013 e quanto eventualmente già disponibile presso la Regione Campania in termini di catalogazione ai sensi della normativa regionale.

Art. 9 – Risoluzione

La presente convenzione potrà essere risolta in ogni momento qualora uno dei convenuti dichiari la propria impossibilità, per cause non imputabili, di proseguire le attività previste. In questo caso si faranno salvi gli importi già versati ed utilizzati.

Art. 10 – Controversie

Il presente atto vincola le parti al suo completamento e si intende compreso ed accettato dalle stesse. Per eventuali controversie, che non fossero risolvibili in via amministrativa, occorrerà tentare preliminarmente una risoluzione amichevole tra le parti. In caso di successivo ricorso all'autorità giudiziaria, il Foro competente è quello di Napoli.

Art. 11 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del TUR (Testo Unico imposta di Registro - DPR 26 aprile 1986, n. 131).

Letta, approvata e sottoscritta

_____, lì _____

Per la Regione Campania

Dr.ssa Flora Della Valle

Per il Corpo forestale dello Stato

Dr.ssa Angela Farina